



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – scriminante o attenuante della responsabilità della società – modelli di prevenzione – adozione - effetti e conseguenze

Descrizione

E' demandata agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un'attenuazione della responsabilità ex art. 7 C.G.S. (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024). Ma ove tale accertamento risulti negativo, riespande la responsabilità della società sia ove la si voglia configurare come responsabilità oggettiva "in senso stretto", sia ove la si voglia configurare come responsabilità per "colpa di organizzazione" (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022). (Nel caso di specie – riguardante un calciatore che, nell'imminenza dell'incontro di calcio aveva inviato a due calciatori della compagine avversaria tre messaggi "vocali" attraverso la piattaforma "whats-app", facendo riferimento alla possibilità di dare luogo a un incontro in cui i giocatori avessero un atteggiamento "morbido" - la Corte federale ha ritenuto che mancasse ogni elemento di prova, anche solo indiziario, teso a dimostrare che la società avesse adottato, quanto meno a livello embrionale, modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto federale, né di avere adottato alcuna attività preventiva, anche in senso generale, quale, a titolo di esempio, un decalogo ai propri calciatori di non contattare nell'imminenza delle gare calciatori delle squadre dirette avversarie, a nulla rilevando che i contatti tra le parti fossero prevalentemente avvenuti telefonicamente e al di fuori dei locali di pertinenza dei sodalizi, tenuto conto che il momento conclusivo aveva comunque avuto luogo prima dell'inizio della gara (CFA, SSUU, n. 8/2024-2025)

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 64/CFA/2024-2025/F

Presidente

Torsello

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0064 CFA del 13 dicembre 2024 (Sig. Lucchetti Moreno-A.S.D. Borgo Mogliano Madal FC-PFI)